



Comune di San Calogero

Provincia di Vibo Valentia

Regolamento per la disciplina degli scarichi di acque reflue

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° xx del xxxxx

Titolo I: Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili e di acque reflue industriali prodotte in aree servite da rete fognaria pubblica	4
Art. 1 - Oggetto.	4
Art. 2 - Ambito di applicazione.	4
Art. 3: Gestione del Servizio Idrico Integrato	5
Art. 4: Definizioni	5
Art. 5: Obbligo di immissione nella rete fognaria pubblica e richiesta di Autorizzazione.....	7
Art. 6: Modifiche quali-quantitative degli scarichi esistenti	7
Art. 7: Separazione degli scarichi.....	7
Art. 8: Obbligo di installazione del contatore sulle fonti di approvvigionamento idrico	8
Art. 9: Facoltà di accesso e ispezione	8
Art. 10: Impianti di pretrattamento	9
Art. 11: Scarichi tassativamente vietati nella rete fognaria pubblica	9
Art. 12: Acque reflue domestiche	10
Art. 13: Acque reflue industriali assimilate alle domestiche	10
Art. 13.1: Acque di vegetazione	12
Art. 14: Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili	16
Art. 15: Obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche	16
Art. 16: Acque reflue industriali.....	16
Art. 17: Domanda di Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali ammesse in pubblica fognatura	17
Art. 18: Tariffa del Servizio Idrico Integrato	18
Art. 19: Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili	18
Art. 20: Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue industriali ammesse in pubblica fognatura	19
TITOLO II: Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche [o ad esse assimilabili] prodotte in aree non servite da rete fognaria pubblica	19
Art. 21: Oggetto	19
Art. 22: Scarichi non ammissibili	20
Art. 23: Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali	20
Art. 24: Calcolo degli abitanti equivalenti [AE].....	20
Art. 25: Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in fognature pubbliche	21
Art. 26: Autorizzazione allo scarico fuori fognatura	21
Art. 27: Presentazione della domanda di Autorizzazione	22
Art. 28: Durata del procedimento	22

Art. 29: Contenuto della domanda	23
Art. 30: Modifiche dell'Autorizzazione	23
Art. 31: Sanzioni	23

Titolo I: Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili e di acque reflue industriali prodotte in aree servite da rete fognaria pubblica

Art. 1 - Oggetto.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento, il trattamento e lo scarico delle acque reflue di competenza comunale in fognatura, nelle acque superficiali nonché sul suolo.

Il Regolamento intende stabilire:

- i limiti di accettabilità in pubblica fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;
- i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi le immissioni vietate;
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in rete fognaria pubblica;
- le modalità per il controllo degli scarichi di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche recapitanti in rete fognaria pubblica;
- le spese di allacciamento e le tariffe

Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti, ordinanze sindacali ed ogni altro provvedimento dell'Amministrazione Comunale relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- acque reflue domestiche ed assimilate;
- acque meteoriche dilavanti;
- acque reflue di piscine;
- acque reflue per utilizzazione agronomica;
- acque di condensa e reflui di cantiere.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- ✓ gli scarichi industriali;
- ✓ gli scarichi di acque reflue urbane;

- ✓ gli scarichi domestici, anche se separati, qualora derivino da uno stesso insediamento o da un gruppo di insediamenti da cui origina anche uno scarico industriale;
- ✓ il rilascio di acque di restituzione;
- ✓ gli scarichi sottoposti ad Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Le norme del presente Regolamento non si applicano nel caso di edifici che abbiano le caratteristiche di inagibilità oppure siano disabitati. Il proprietario tramite dichiarazione sostitutiva, dovrà indicare che nessuno è domiciliato nell'edificio in oggetto ed impegnarsi ad adeguare l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche alla normativa vigente in caso di abitazione.

Art. 3: Gestione del Servizio Idrico Integrato

La gestione, la conduzione e la manutenzione degli impianti del Servizio Idrico integrato [con particolare riferimento alla rete fognaria pubblica e alla sua depurazione] è affidata ad un Gestore del Servizio Pubblico, di seguito denominato "Gestore", per come definite al successivo art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4: Definizioni

Si riportano alcune definizioni, richiamate all'interno del Regolamento, così come enunciate dall'art. 74 del D. Lgs. n° 152/2006.

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

Acque bianche: le acque esclusivamente pluviali.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Acque nere: ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche.

Acque di falda: sono dette anche "acque di fondo scavo" e sono provenienti dall'attività di escavazione;

Acque di condensa: sono le acque di condensa derivanti dagli impianti di generazione di aria compressa (refrigerazione, congelamento, condizionamento e simili);

Acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;

Fanghi: i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Impianto di depurazione acque reflue urbane: il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici;

Pozzetto di ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata;

Rete fognaria: un complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti abitativi e/o industriali, le acque superficiali e quelle reflue provenienti da attività umane in genere;

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento separate, e provenienti da agglomerato.

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un Ambito Territoriale Ottimale, ovvero il Gestore del servizio pubblico esistente fino alla piena operatività del servizio idrico integrato.

Numero di abitanti complessivi: il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali.

Pubbliche fognature a sistema misto: le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche.

Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati.

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Sistema di pretrattamento: il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità ai limiti tab. 3A D.Lgs. 152/06;

Stabilimento industriale: o semplicemente "stabilimento" qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali e di produzione di beni, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3A D.Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;

Art. 5: Obbligo di immissione nella rete fognaria pubblica e richiesta di Autorizzazione

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche [o ad esse assimilabili] e di acque reflue industriali prodotte all'interno del territorio comunale, servito da fognatura pubblica, devono confluire per mezzo di apposita canalizzazione, ed eventuale stazione di sollevamento, alla rete fognaria, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Nelle zone servite da fognatura pubblica è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche documentate e gravi ragioni tecniche accertate con apposita dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che comprovi l'impossibile immissione dello scarico in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite in considerazione della tipologia dell'insediamento. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi della vigente normativa e secondo gli organi competenti.

Nelle zone servite da reti fognarie non possono essere attivati nuovi scarichi di acque reflue domestiche od assimilabili con recapito diverso dalla fognatura pubblica.

Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura pubblica sono stabilite dal D. Lgs. n°152/2006, dalla normativa regionale vigente e dal Titolo II del presente Regolamento.

Art. 6: Modifiche quali-quantitative degli scarichi esistenti

Per gli insediamenti, edifici o installazioni allacciati alla rete fognaria pubblica con caratteristiche qualitativamente o quantitativamente significativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, già autorizzato, deve essere richiesta una nuova Autorizzazione allo scarico.

Art. 7: Separazione degli scarichi

In presenza di rete fognaria pubblica a sistema separato, completa delle singole derivazioni, i titolari devono effettuare la separazione della propria rete fognaria interna.

I tempi di realizzazione della separazione interna degli scarichi e di allaccio saranno stabiliti da appositi Atti del Gestore e/o del Comune.

Agli stessi adempimenti dovranno ottemperare i titolari degli insediamenti situati in zone in cui la rete fognaria pubblica sia di tipo misto, qualora questa sia trasformata in sistema fognario separato.

Gli edifici nuovi, quelli esistenti soggetti ad ampliamento e/o demolizione e ricostruzione, quelli esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione e/o restauro che prevedano modifiche al sistema fognario interno e/o esterno dell'edificio, dovranno avere in ogni caso rete fognaria interna separata e dovranno essere conformi al presente Regolamento.

Art. 8: Obbligo di installazione del contatore sulle fonti di approvvigionamento idrico

Gli utenti della rete fognaria pubblica, o che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto con le modalità consentite dalla legge, sono tenuti ad installare e garantire il buon funzionamento di idonei strumenti per la misura "cd. Contatori" della portata delle acque prelevate. Ciò ai fini della verifica della quantità di acque scaricate in pubblica fognatura e della definizione della tariffa dovuta dall'utente.

Per gli scarichi industriali, il cui scarico sia stato autorizzato in pubblica fognatura, dovrà inoltre essere installato un misuratore del volume del refluo scaricato.

I misuratori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, i quali sono tenuti a dare comunicazione formale dell'avvenuta installazione al Comune, comunicando anche il numero di matricola degli stessi. Il Gestore, anche avvalendosi di Enti e Servizi istituzionalmente preposti per la verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto, procede poi all'applicazione di sigillo di controllo e/o comunque di sistemi ammessi e ritenuti necessari per la garanzia della correttezza della lettura e della verifica.

Il misuratore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore potrà imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura e alla verifica.

La manutenzione dei misuratori deve essere effettuata a spese degli utenti che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente guasti e blocchi prima di togliere il sigillo di controllo al fine di permettere la sua riposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

Art. 9: Facoltà di accesso e ispezione

L'Amministrazione Comunale ed il Gestore del servizio hanno la facoltà di procedere in qualsiasi momento, e per il tramite di personale espressamente incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni e agli impianti private, dall'origine primaria dello scarico fino alla sua confluenza nella fognatura pubblica, ed al prelievo di campioni al fine di controllare il rispetto di quanto definito e previsto nel presente Regolamento.

Art. 10: Impianti di pretrattamento

Il Comune, per alcune attività di tipo non domestico, potrà chiedere l'adozione di eventuali specifici impianti di pretrattamento (degrassatori, disoleatori, e simili); ciò in quanto determinati scarichi possono causare pregiudizio per la salute pubblica, per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione. Tali impianti dovranno essere autorizzati e, naturalmente, dovranno essere mantenuti attivi ed efficienti.

In caso di rotture e/o disservizi accidentali degli impianti di trattamento [o parti di esso] a servizio degli insediamenti, il conduttore e/o proprietario dell'impianto dovrà informare immediatamente il Comune.

Art. 11: Scarichi tassativamente vietati nella rete fognaria pubblica

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente Regolamento, è vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione o per i manufatti fognari.

In particolare, è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da tagli ed oli esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- h) oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;

- i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e dell'Ente Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente Regolamento.

Art. 12: Acque reflue domestiche

Si definiscono scarichi di acque reflue domestiche quelli provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Art. 13: Acque reflue industriali assimilate alle domestiche

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle Autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, così come definito dall'art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1[uno] kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Sono considerate domestiche le acque reflue provenienti dagli scarichi di attività artigianali, industriali le cui acque di scarico derivino solamente dai servizi igienici.

Sono inoltre considerate aventi le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche le acque derivanti dalle seguenti attività (Raggruppate secondo la classificazione delle attività economiche del Ministero delle finanze):

51.20.0 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

51.30.0 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.40.0 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale

- 51.50.0 Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli di rottami e cascami (esclusi reflui contenenti prodotti petroliferi e lubrificanti)
- 51.60.0 Commercio all'ingrosso di macchinari ed attrezzature
- 52.00.0 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
- 55.00.0 Alberghi e ristoranti
- 60.20.0 Trasporti terrestri
- 63.00.0 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio
- 64.00.0 Poste e telecomunicazioni
- 65.00.0 Intermediazione monetaria e finanziaria
- 66.00.0 Assicurazioni e fondi di pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
- 67.00.0 Attività ausiliaria della intermediazione finanziaria
- 70.00.0 Attività immobiliare
- 71.00.0 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni di uso personale e domestico
- 72.00.0 Informatica ed attività connesse
- 73.00.0 Ricerca e sviluppo
- 74.00.0 Altre attività professionali ed imprenditoriali; (per le attività codice ISTAT 74.3 sono da valutare caso per caso; per le attività con codice ISTAT 74.81 è vietato lo scarico delle soluzioni di sviluppo e di fissaggio)
- 80.00.0 Istruzione
- 91.00.0 Attività di organizzazioni associative
- 92.00.0 Attività ricreative culturali e sportive
- 93.00.0 Altre attività di servizi; esclusi i servizi di lavanderia ed autolavaggi

In assenza di disciplina specifica della Regione, ai sensi della normativa nazionale, come previsto all'art. 2 del DPR n° 227 del 19 ottobre 2011, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentino le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1, dell'allegato A, di tale decreto:

	Parametro sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	pH		5,5 – 9,5

3	Temperatura	°C	≤30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1: 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤700
7	BOD ₅ (come ossigeno)	mg/l	≤300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	≤700
9	Rapporto COD/BOD ₅	mg/l	≤2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤30
11	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤ 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n° 152/2006, per le emissioni in acque superficiali;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella Tabella 2 dell'Allegato A del DPR n° 227/2011

Art. 13.1: Acque di vegetazione

Le tecnologie estrattive utilizzate influenzano tutti i prodotti dell'industria olearia, rivestendo particolare importanza proprio nella caratterizzazione sia quantitativa che qualitativa delle acque reflue.

Dal frantoio a tre fasi si originano, oltre all'olio, due tipologie di sottoprodotto: le sanse vergini, di consistenza più o meno solida derivanti dalla polpa delle olive, e le acque di vegetazione, di formulazione liquida, costituite essenzialmente dalle acque di lavaggio e da quelle di processo, oltre che dalla frazione acquosa dei succhi della drupa.

Le acque di vegetazione, invece, secondo la normativa vigente (Legge 574/96), devono essere smaltite mediante lo spargimento sul terreno agrario.

I composti presenti nelle acque di vegetazione, che variano quantitativamente in funzione del processo di estrazione dell'olio, sono sia di natura organica (zuccheri, sostanze fenoliche, acidi organici, etc.) che di natura minerale (principalmente potassio, calcio e fosforo). Pur trattandosi di prodotti naturali, i reflui oleari devono essere considerati inquinanti per l'elevato contenuto in sostanza organica. Dalla produzione di 100 litri di olio residuano fino a 500 litri di acque di vegetazione con un carico organico equivalente a quello del refluo prodotto da 130 abitanti in un

giorno. Pertanto, sebbene le acque di vegetazione non contengano sostanze pericolose (quali agenti patogeni, metalli pesanti, molecole di sintesi di accertata pericolosità), la loro gestione pone comunque particolari problematiche. *"Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n° 394 del 30 giugno 2009"*

Ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche, così come definito dall'art. 101, comma 7-bis, del D. Lgs. n° 152/2006 comma introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015. *"Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni"*

I composti presenti nelle acque di vegetazione, che variano quantitativamente in funzione del processo di estrazione dell'olio, sono sia di natura organica (zuccheri, sostanze fenoliche, acidi organici, etc.) che di natura minerale (principalmente potassio, calcio e fosforo). Pur trattandosi di prodotti naturali, i reflui oleari devono essere considerati inquinanti per l'elevato contenuto in sostanza organica. Dalla produzione di 100 litri di olio residuano fino a 500 litri di acque di vegetazione con un carico organico equivalente a quello del refluo prodotto da 130 abitanti in un giorno. Pertanto, sebbene le acque di vegetazione non contengano sostanze pericolose (quali agenti patogeni, metalli pesanti, molecole di sintesi di accertata pericolosità), la loro gestione pone comunque particolari problematiche. *"Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n° 394 del 30 giugno 2009"*

Le acque di vegetazione risultano sostanzialmente prive di qualsiasi sostanza pericolosa (agenti patogeni, metalli pesanti, ecc.) ed il problema di una loro corretta utilizzazione agronomica riguarda quasi esclusivamente alcuni dei componenti organici caratterizzati da una spiccata azione antimicrobica e/o da una bassa biodegradabilità (polifenoli).

Ciò nonostante l'impiego delle acque di vegetazione in agricoltura deve rispondere a criteri di razionalità in relazione alle quantità, ai tempi, alle modalità dello smaltimento è soprattutto a particolari condizioni del sito destinato a riceverle.

Per questo motivo le acque di vegetazione sono regolamentate da una specifica legislazione:

- Decreto 6 luglio 2005 (D.M. 06/07/2005) sulla utilizzazione agronomica delle acque dei frantoi oleari
- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI LAVORAZIONE

Modalità di attuazione della comunicazione preventiva di cui all'art 3 della legge 574/1996

La comunicazione di cui all'art 3 della legge 574/1996 deve essere resa obbligatoriamente con utilizzazione del modello presente nel regolamento dipende da regione a regione.

La dichiarazione è annuale e deve precedere l'inizio della campagna di molitura.

Ad essa dovrà essere allegata una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale:

- a) sull'assetto pedogeomorfologico,
- b) sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura;
- c) sui tempi di spandimento previsti;
- d) e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.

La relazione dovrà essere sottoscritta anche dalla ditta richiedente che con tale sottoscrizione dichiara la veridicità di quanto asserito nella relazione.

La relazione dovrà essere di data recente.

Compilare il Quaderno di Molitura e il Registro per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

Modalità di spandimento delle acque di vegetazione

La ditta dovrà comunicare annualmente il piano di spandimento delle acque reflue olearie.

Nella comunicazione la ditta dovrà indicare le piantagioni in atto sui terreni investiti dalle acque reflue.

Il piano annuale di spandimento deve essere comunicato contestualmente anche all'Arpacal, all'ASP, all'Ufficio tecnico comunale e al Suap, per i successivi controlli ambientali.

Stoccaggio delle acque di vegetazione e di lavaggio.

Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrato o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al Sindaco del luogo ove ricadono.

I silos, le cisterne o le vasche devono essere autorizzate urbanisticamente .

I silos, le cisterne o le vasche devono essere collaudati prima del loro uso da tecnico di fiducia della ditta il quale deve attestare anche la inesistenza di collegamenti con la rete fognante cittadina.

La certificazione di collaudo tecnico deve essere rimessa all'ufficio tecnico urbanistico il quale provvederà ad accedere alla medesima con l'assistenza dell'ASL per verificarne la fruibilità e le condizioni di cui in precedenza.

Per i silos, le cisterne e le vasche non autorizzate ad aggettare le acque di vegetazione sui terreni dovrà essere impiantato un registro dal quale risultino tutti i conferimenti delle acque stesse ad aziende specializzate al loro trattamento

In conclusione si può riassumere che i titolari dei frantoi possono smaltire le acque di vegetazione tramite:

- *utilizzazione agronomica;*

Comunicazione preventiva, relazioni tecniche, agronomiche per la possibilità di spandimento, dimostrazione della possibilità di stoccaggio con autorizzazione degli stessi

- *scarico di acque reflue industriali;*

Ottenimento dell'autorizzazione Ambientale AUA

- *conferimento come rifiuto*

Occorre attribuire un codice CER/EER sulla base delle disposizioni sull'attribuzione del predetto codice, per il caso di specie, si ritiene debba essere 020304 (o in alternativa 020399), in quanto:

- 02 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 04 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

- *scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche*

può avvenire a seguito delle suddette condizioni

1. che lo scarico debba essere in pubblica fognatura;
2. che non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione;
3. che i frantoi debbano trattare olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili;
4. un idoneo pre-trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. Pertanto, solo a queste condizioni, il produttore di acque di vegetazione può richiedere, tramite il SUAP, all'autorità competente la conseguente autorizzazione allo scarico. Inoltre, è doveroso fare alcune considerazioni tecniche: le acque di vegetazione, dal punto di vista del trattamento, presentano caratteristiche che potrebbero provocare problematiche al processo depurativo, quali pH acido (4 - 6,7) e valori di COD e BOD5 molto superiori rispetto a quelli consueti delle acque reflue urbane pertanto occorre dimostrare che con i sistemi di trattamento si riesce ad abbattere i valori facendoli rientrare nella tabella dei reflui civili.

Art. 14: Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica, sono sempre ammessi purché osservino le norme del presente Regolamento.

I titolari di nuovi scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, prima dell'attivazione dei medesimi, dovranno presentare specifica richiesta di Autorizzazione allo scarico e di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

Le domande di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella rete fognaria pubblica devono essere presentate, mediante l'apposita modulistica predisposta dal Comune, ai Servizi competenti del Comune i quali provvederanno a rilasciare l'Autorizzazione, sentito il parere del Gestore.

La domanda di Autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria pubblica deve essere presentata, mediante l'apposita modulistica, al presente Comune.

I costi delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica sono a carico del richiedente.

Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche [o ad esse assimilabili] il permesso di allacciamento alla rete fognaria pubblica, nell'osservanza del presente Regolamento, costituisce Autorizzazione allo scarico.

Art. 15: Obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche

Qualora nuove località [non già servite da fognatura pubblica], in seguito a modifiche apportate alla rete fognaria, vengano servite da rete fognaria pubblica, i titolari, fino a quel momento, di scarichi di acque reflue domestiche non in fognatura pubblica, sono obbligati ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento.

A tal fine il Comune determina il termine entro il quale gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere allacciati, previa richiesta dell'Autorizzazione, da inoltrare secondo le modalità previste.

A tale scopo il Comune provvede a chiedere al titolare dello scarico l'esecuzione degli adempimenti nei tempi previsti.

In caso di mancato adempimento nei tempi indicati, qualora ciò non risulti giustificato da cause di forza maggiore, verrà applicata la sanzione specifica e saranno rideterminati i tempi di esecuzione dell'intervento. Verranno inoltre addebitati i costi che il Gestore sosterrà per le verifiche necessarie.

Art. 16: Acque reflue industriali

Si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Qualora si tratti di scarichi di acque reflue industriali dovrà essere richiesto il permesso di allacciamento e presentata la domanda di Autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste dall'art. 124 del D. Lgs. n°152/2006.

Il Comune può negare l'allacciamento di scarichi di acque reflue industriali alla fognatura pubblica qualora quest'ultima e/o l'impianto di depurazione non risultino idonei a ricevere tali scarichi.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che intendono recapitare le proprie acque reflue nella rete fognaria pubblica sono tenuti a chiedere, l'Autorizzazione allo scarico al Comune attraverso la piattaforma SUAP. Per i casi non ricadenti tra quelli dell'AUA, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune sentito il Gestore, nel provvedimento autorizzativo saranno indicati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni previste.

Art. 17: Domanda di Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali ammesse in pubblica fognatura

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. [...];
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

La domanda di Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, in fognatura pubblica deve essere presentata al Comune in triplice copia, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.

A corredo della domanda devono essere presentati:

1. relazione tecnica sulla quantità e qualità degli scarichi, riportando una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi. Il tutto deve essere adeguato e sufficiente a costituire elemento di valutazione preliminare degli impianti di trattamento da adottarsi per il raggiungimento dei prescritti limiti qualitativi delle acque di scarico prima dell'immissione nel recapito fognario;

2. qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo di detto impianto, con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato di relazione tecnico-descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;
3. planimetria, per ciascun allacciamento, in scala 1:200 della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezioni, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino al recapito finale, e con l'indicazione di tutti i punti di scarico e relativa numerazione, nonché, per ogni punto di scarico, l'origine delle acque recapitate;
4. disegni esecutivi degli allacciamenti;
5. estratto di mappa in scala 1:1000/1:2000, con l'indicazione delle aree complessive di proprietà.

Il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica di conformità con il presente Regolamento, nonché con il D. Lgs n° 152/2006.

L'Autorizzazione allo scarico, con tutte le relative prescrizioni ritenute opportune e/o necessarie, è valida 4 anni dal momento del rilascio e un anno prima della sua scadenza deve essere presentata la domanda di rinnovo.

L'autorizzazione allo scarico può essere revocata per il superamento dei valori limiti di emissione o per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo.

Art. 18: Tariffa del Servizio Idrico Integrato

La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere.

I servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento e alla depurazione delle acque reflue costituiscono quote di tariffa ai sensi degli artt. 154 e 155 del D. Lgs. n°152/2006.

Art. 19: Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili

Al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. Per gli utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico, l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione verrà effettuato nella stessa fattura di consumo dell'acqua.

Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darne informazione al Comune che provvederà ad esentarli dal pagamento della tariffa di cui al presente articolo.

I titolari di acque reflue domestiche che provvedono, in tutto o in parte, all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati inerenti le acque prelevate e scaricate in fognatura nell'anno precedente. In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore

delle autodenunce quest'ultimo si riserva di computare i volumi scaricati sulla base delle precedenti autodenunce o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti. Il Gestore si riserva in ogni caso di procedere alla lettura degli strumenti di misura ed in tali casi la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

Art. 20: Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue industriali ammesse in pubblica fognatura

Per i servizi relativi allo scarico di acque reflue industriali la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, così come definito dall'art. 155, comma 5, del D. L.gs. n°152/2006.

Gli utenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per l'anno precedente, sono tenuti a produrre al Gestore l'autodenuncia delle acque scaricate, corredata di certificazione analitica per ogni scarico terminale relativa a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque scaricate rilasciata da un laboratorio abilitato.

Il titolare dello scarico ha facoltà di non presentare una nuova certificazione analitica nei seguenti casi:

- scarico campionato dal gestore nel corso dell'anno di riferimento e risultato conforme;
- qualità dello scarico invariata rispetto l'ultima analisi valida.

In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore delle autodenunce, quest'ultimo si riserva di effettuare il calcolo sulla base delle precedenti autodenunce o dell'autorizzazione allo scarico o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti.

Il Gestore si riserva in ogni caso di procedere alla lettura degli strumenti di misura ed in tali casi la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

TITOLO II: Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche [o ad esse assimilabili] prodotte in aree non servite da rete fognaria pubblica

Art. 21: Oggetto

Il Titolo II del presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure di Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in recapiti diversi dalla rete fognaria [suolo e sottosuolo] in aree non servite da fognatura pubblica, così come previsto dall'art. 100, comma 3, del D. L.gs. n° 152/2006.

Sono aree non servite da fognatura pubblica quelle nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognarie in un raggio di 100 m, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, il cui superamento imporrebbe costi non sopportabili.

Art. 22: Scarichi non ammissibili

Nelle aree di salvaguardia, definite dal DPR n° 236 del 24 maggio 1988, sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati gli scarichi degli insediamenti civili;

Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola;

Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nell'alimentazione umana.

Art. 23: Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D. Lgs. n° 152/2006, i limiti di accettabilità previsti dalle vigenti normative non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

È vietato, inoltre, diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui all'art. 101, comma 4, del D. Lgs. n°152/2006, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 24: Calcolo degli abitanti equivalenti [AE]

Il carico inquinante di tipo organico, che si origina da uno scarico di acque reflue domestiche, è espresso in abitanti equivalenti [AE]. L'AE è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica d'ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.

Il dimensionamento dei sistemi di trattamento dei reflui richiede il calcolo del carico inquinante. Il calcolo degli abitanti equivalenti può essere eseguito basandosi sui metodi convenzionali di seguito riportati:

- un abitante equivalente ogni posto letto negli edifici di civile abitazione;
- un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, turistico-ricettivi, case di riposo, strutture ospedaliere e simili;
- un abitante equivalente ogni tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
- un abitante equivalente ogni tre addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- un abitante equivalente ogni tre posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri ed in tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Per gli scarichi delle attività indicate ai precedenti punti si dovrà inoltre sommare al numero degli abitanti equivalenti, come sopra individuati, un abitante equivalente per ogni dipendente o addetto.

Art. 25: Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in fognature pubbliche

Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, [...] sono suddivisi come segue:

a) Classe A - scarichi che derivano da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; rientrano in tale classe:

1. gli scarichi provenienti esclusivamente dai servizi igienici, cucine e mense degli insediamenti adibiti ad attività scolastiche, produttive ed a prestazioni di servizio;

2. gli scarichi provenienti da imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

3. gli scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

b) Classe B:

1. scarichi provenienti da insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastiche, nonché a centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

2. scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

c) Classe C - scarichi provenienti da imprese agricole ivi comprese le cooperative, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, ecc., che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

2. imprese di cui alle lettere a), b) e c) della Delibera del Comitato Interministeriale dell'8/5/1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale. In ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Art. 26: Autorizzazione allo scarico fuori fognatura

Tutti gli scarichi di acque reflue che non recapitano in fognatura pubblica devono essere debitamente depurati e previamente autorizzati.

Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune, e quindi più titolari, purché sia consentito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico sono responsabili in solido dello stesso.

Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, che non modifichi gli impianti di depurazione esistenti e che dia luogo ad uno scarico con caratteristiche quali quantitative identiche a quelle autorizzate, deve essere inoltrata comunicazione riportante le variazioni. L'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

In caso di variazione della titolarità dello scarico, il soggetto subentrante nell'attività di scarico deve trasmettere all'Amministrazione Comunale istanza di voltura dell'Autorizzazione allo scarico rilasciata al precedente titolare. A tal fine dovrà essere prodotta attestazione nella forma di dichiarazione di atto notorio di cui al DPR 445/2000, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali-quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già Autorizzato, specificando altresì l'attività svolta ed il numero di abitanti equivalenti che utilizzano l'impianto. Si dovrà allegare inoltre documentazione o atti comprovanti la titolarità allo scarico del richiedente la voltura.

Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali quantitative diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di Autorizzazione.

Art. 27: Presentazione della domanda di Autorizzazione

La domanda deve essere presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune.

Qualora fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico la domanda di Autorizzazione deve essere effettuata da uno dei soggetti [considerato da quel momento il referente dell'Amministrazione Comunale] ma firmata da tutti.

Art. 28: Durata del procedimento

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di Autorizzazione allo scarico e si conclude con un provvedimento espresso di Autorizzazione o di archiviazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, o la documentazione non conforme a quanto richiesto, o nel caso in cui vi sia la necessità di documentazione integrativa, il responsabile del procedimento comunica al richiedente, entro e non oltre 30 giorni, la sospensione del procedimento e la necessità di integrazioni. Queste ultime devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui le integrazioni non vengano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione viene emesso un provvedimento di archiviazione del procedimento.

Art. 29: Contenuto della domanda

La domanda di Autorizzazione per un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia concernente il Titolo abilitativo inerente l'insediamento da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.

L'Autorizzazione allo scarico è condizione necessaria per l'ottenimento dell'abitabilità o dell'agibilità dell'immobile.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento della somma, dovuta per i costi di istruttoria, pari a € 50,00.

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, i richiedenti devono indicare:

- i propri dati anagrafici e di residenza;
- l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico;
- la classificabilità dello scarico;
- il corpo ricettore dello scarico;
- il dimensionamento dell'impianto;
- la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti;
- il sistema di approvvigionamento idrico dell'insediamento;
- il sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche che verrà installato.

Art. 30: Modifiche dell'Autorizzazione

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo ricettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima Autorizzazione.

Sempre con l'apposito modello, dovranno essere segnalate variazioni inerenti cambi di destinazione d'uso, ampliamenti, ristrutturazioni, variazione del titolare dello scarico a seguito di subentri, variazioni della denominazione sociale dell'azienda e variazione del legale rappresentante dell'azienda.

Art. 31: Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali definite dal del D. Lgs. n° 152/2006, parte III, Titolo V.